

6
P E R

L'Illustre Principe di Cariati

Nella causa che ha nel S.R.C.

C O L L'

Illustre Principe di Scalea.

DEGNISSIMO COMMESSARIO

*Il Signor D. Orazio Guidotti coll'intervento del Sig.
D. Nicolò Vespoli aggiunto.*





Sono queste le mie seconde cure , che io vengo a pubblicare intorno alla nota e famosa controversia , che pende nel S. C. tra l' Ill. Principe di Cariati , per cui scrivo , e l' Ill. Principe della Scalea , sulla ricompra pretesa de' Fiscali di Castrovillari , che oggi giorno il Principe di Cariati possiede . Io colla mia maggior intelligenza formai la prima scrittura : e successivamente il mio dotto Collega , e Maestro D. Giuseppe Mazzaccara , avendo un poco respirato tra la folla degli affari gravi e serj , che l' occupano , n'ha formato un' altra , la quale mette in tanto lume la controversia , e difende con tal valore la giustizia , che al Principe di Cariati assiste , e compete , che inutil cosa e vana si è lo sperare di poter aggiungere altro alla quistione che si agita . Certamente io farei torto allo sperimentato valore del medesimo , se mi volessi trattenere in encomiare la dottrina del Foro , che tal degno personaggio adorna . La cagione intanto , che mi spinge a scriver nuovamente , s' è di giustificare i primi miei sforzi , malmenati dall' Avversario : il quale francamente gli appella *opposizioni incoerenti al fatto , ed al*

4
drisso fol. 2. : ed altrove si spiega così delle proposte quattro obbiezioni del Principe di Cariati facendosi la giusta analisi si scorge chiaro, tutte risolversi in argomenti per fatto e per drisso insidiosi, e fallaci fol. II.

Io scrivo questa seconda volta a fine solamente di mettere in chiaro quel che forse oscuramente in alcuni luoghi della mia prima allegazione si trovi scritto, o detto. Non allegherò nuove leggi, o altre autorità di Dottori, perchè così facendo non sarebbe questa una difesa giustificante quel ch'ho scritto, ma una nuova scrittura. Onde additando soltanto i legali principj, di cui ho fatto uso nella prima scrittura, difenderò questi da quelle interpretazioni, ch'è piaciuto all' Avversario lor dare. Ma egli quandochè voleva impugnare la mia allegazione, dimostrar dovea, che i principj eran falsi, e non allegare sentimenti di Dottori, i quali sono contrarj a quel tanto, che io ho scritto. Poichè essendo questa una contesa d'articolo, qual maraviglia è, che vi concorrano contrarj sentimenti di Dottori? Ma questa contrarietà, se apre il campo alle disputazioni del Foro, non giunge ad offender la risoluzione, che nel dubbio risulta sempre a favor del Principe di Cariati, qual reo convenuto. Entrerò nella materia; e nel tempo, in cui si vedrà, che io sono stato ingiustamente provocato, si comprenderà ad evidenza, che all'Attore non compete ragione alcuna di ricomprare.

In -

3

*Intorno alla legittimazione della Persona del
Principe di Scalea.*

P R O P O S T A .

S'è oppost al Principe il difetto della legittimazione della persona, ma ciò non regge, avendosi da' rilevi pagati, e dall' intestazioni, che da tempo in tempo si son fatte, che per retta linea l'odierno Principe della Scalea sia erede, e successore della fu D. Isabella Caracciolo compratrice de' Fiscali sudetti, a cui succede il fu D. Antonio suo figlio, di cui fu poi erede ne' feudi il fu D. Francesco Maria figlio d'esso D. Antonio, e che di questo ne sia figlio, ed erede l'odierno D. Antonio Principe, siccome dall' intestazione, e rilievo.

R I S P O S T A .

Allorchè io formai la prima scrittura, non v'erano nel processo presentate quelle carte, le quali dopo sono state esibite: onde io scrissi sopra quello, che io aveva presente, non potendo indovinare quello che in avvenire occorrer potea. Ma le Carte, le quali ora esistono nel processo, pare, che nemmeno giustifichino nel caso nostro la legittimazione della persona totalmente. Imperciocchè nello stato della nostra controversia probabilmente si può dire, che vi bi-
so-

fogna l'esibizione del preambolo della fu D. Isabella Caracciolo prima acquirente di detti Fiscali per due motivi: l'uno, ch'essendosi questi acquistati non con la successione feudale de' Principi di Scalea, per cui basterebbero l'investiture, e l'intestazioni, ma con un titolo particolare, qual fu quello di compra fattane da detta fu D. Isabella, bisogna la prova specifica, e non equivalente, che colui, il quale rivoca, sia l'erede dell'acquirente. Poichè il beneficio della nota *Costit. Diva Memoria* essendo una grazia fatta a' feudatarj di non perdere il feudo alienato senza assenso, qualora ne rivocassero la distrazione, non può rivocare, se non se colui il quale abbia l'utile dominio del medesimo, o il di lui erede, a cui tal ragione dominicale si sia tramandata. Quindi coll'investiture, ed intestazioni non potendosi dimostrare la pruova specifica, ed individuale su tal partita della qualità ereditaria per rispetto alla prima acquirente, ne nasce, che la pretesa legittimazione della persona non sia compiuta totalmente.

P R O P O S T A

S'oppose alla legittimità del giudizio il non essersi notificato personalmente il Principe di Carriati a tenore della prammatica X. de officio Judicum, o almeno il di lui Procuratore, ch'avesse avuto speciale mandato, ma ciò luogo non ha nella camera versa presente, attestando il Portiere d'aver portato

7
zato le scritture continentino l'istromento della rivo-
voca coll'istanza in casa del detto Principe di Ca-
riati, e che uscito il Maestro di casa l'avesse det-
to per commissione di detto Principe portarle a D.
Antonio Carpentiere, da cui portatosi giunse nell'
istesso tempo il Procuratore D. Cristofaro Danise,
che disse essere state ad essolui dette scritture no-
tificare, ecco dunque con ciò adempiuto il prescrit-
to nella prammatica di notificarsi il Principale,
o l'uso pratico del Foro, che vale la notifica del
Procuratore con special mandato; qual vi fu dell'
ordine dato da detto Principe di portarsi dette scrit-
ture al surriferito D. Antonio Carpentiere.

R I S P O S T A .

Io nella prima allegazione fedelmente tal fatto
rapportai, ma ne trassi la conseguenza, che non
s'era adempito per l'introduzione del giudizio
nè alla prammatica, nè all'uso pratico del Fo-
ro: ed in tal sentimento anche adesso costante-
mente persisto, avvalorando la mia opinione la
distinzione ricevutissima nell'uso pratico del Fo-
ro, che o la citazione sia necessaria per la di-
fesa che dee far il Reo; e la dilui scienza dell'
azione intentatagli supplire si possa *per aequipollens*
per gli atti successivi, o per mezzo del Procura-
tore. O per l'opposto la denuncia sia prescritta
per la forma essenziale del giudizio, e su ciò ne
pregiudicar può la scienza estragiudiziale, o gli
atti successivi, che si fanno co' Procuratori,
bi-

bisognandovi il farsi in forma specifica. Quell' articolo è troppo noto, e trito nel trattato *de iure congrui*, come si può vedere presso Afflitto *de iure protomis.*, il quale spiegando quando la citazione, o sia denuncia, sia forma essenziale del giudizio, dice così, *ubi denunciatio requiritur per statutum semper est facienda*. Nel nostro caso la denuncia della rivoce è prescritta dalla suddetta prammatica colle parole, che seguono.

Et ancora vogliamo, ed ordiniamo che le rivocezioni de' contratti feudali in virtù della Costituzione di questo Regno quando si faranno dal Compratore, o venditore, si debbano legitimamente notificare alle parti, e non abbiano forza, nè valore alcuno, se non dal dì di detta notificazione. La prammatica è chiara nel prescrivere tal notifica per forma del giudizio: altrimenti non avrebbe detto, che le rivoche non abbiano verun effetto se non che dal dì di detta notifica. A questo non s'è supplito coll'atto suddetto, poichè non dice il Portiere, che il Mastro di casa abbia le scritture suddette presentate al Principe, e che egli lettele, l'abbia restituite al Portiere per portarle al suddetto D. Antonio Carpentiere. Nè s'è adempito all'uso del Foro: imperciocchè non furono notificate al suddetto D. Antonio, per rispetto a cui si vuole il mandato speciale, giacchè non era Procuratore; ma soltanto al suddetto Danise, che era Procuratore generale, e non già speciale di detto Principe.

Dall'opposizioni, ed eccezioni sull'ordine giudiziario,

9

rio, passa l'Avversario a quelle, che la giustizia della causa riguardano. Io per dimostrare la dismembrazione che s'è fatta della summentovata partita fiscale venduta separatamente dal feudo mi son valuto di molti argomenti, tratti dalle molte, e varie circostanze del fatto, facendo vedere, che tal partita sia stata talmente venduta per annessa, e connessa con detto feudo, che è venuta a formare *quid unum* col medesimo. Tra gli altri principj legali, che a tal oggetto ho adottati, è stato quello, che corre per la bocca di tutti, come una massima troppo che trita, e ricevuta dall' uso pratico del Foro, cioè a dire, che vendendosi più cose con un sol contratto, e con un sol prezzo, la vendita s'intenda una. Ma l'Avversario riprende a tal detta massima legale, ed ha creduto dimostrarla falsa, colle seguenti dottrine.

P R O P O S T A.

Non è vero, che molte cose vendute con un sol prezzo, ed un sol contratto ne sia una la vendita, come rilevasi dalla L. scire debemus de verb. oblig. dalla L. quod dicitur D. eodem, o dagli dotti interpreti, che queste, ed altre simili concordanti ne han commentato, e da' nostri Forensi ancora, come dal de Marinis lib. I. resolut. 108. ove dice così: facta plurimum corporum feudalium unico pretio, si respectu unius corporis venditio substineri non possit, remanebit usque validus contractus in ceteris

B

cor-

corpōribus, quae sunt penitus separata, quia sumus in contractibus, in quibus utile per inutile non vitatur. Lo che conferma anche de Franc̄his nella decis. XVII. n. 22. L'eccezion di tal regola egli soggiunge, può aver luogo nelle vendite per aver- sione, o in quelle cose, le quali unite, e non se- parate, servir possono all'uso umano, come a di- re, se si vende un gregge, uno stuolo di servi, una quatriga, ed altre cose simili.

R I S P O S T A.

La materia de *dividuis*, & *individuis*, è una di quelle, che interessa più dell'altre i Dottori. Questa vien trattata a lungo da molti Interpre- tri, e Prammatici; tra i primi tengono il prin- cipato Carlo Molino, ed il dottissimo Spagnuo- lo Melchior Valenza. Io non ne dirò altro, se non che una sola parola, la qual' è questa. L' individualità o proviene dalla natura della stes- sa cosa, come sono le servitù, le quali divi- der non si possono per lor natura; o proviene per l'uso degli uomini, a cui la cosa è destina- ta, la quale quando si separasse, come a dire la quatriga, il gregge, o la famiglia de' servi; o finalmente proviene la suddetta individualità dal- la volontà degli uomini, che nella compra di più cose han voluta l'unione delle medesime, e non l'una senza l'altra, lo che mancando la lettera del contratto si congettura, ed arguisce dalle presunzioni, e soprattutto dall'unità, e con- fu-

fusione del prezzo, in modo che investigar non si possa quanto l'una, e quanto l'altra siasi comprata. Paolo di Castro, che comentò la suddetta *L. scire debemus*, fu d' avviso: *advertet tamen*, egli scrisse, *quod hic non dicerentur plures venditiones propter solam specificationem rerum venditarum, si unicum tantum esset statutum pretium pro omnibus, imo esset una, ut L. qui duos D. de contrahend. empt. & tunc plures, quando pro qualibet esset statutum certum pretium.* Il dottissimo Zasio, il quale ha formato un intero volume in foglio sul titolo *de Verb. oblig.* ha comentato anche ben a lungo la summentovata *L. scire debemus*, e fra l'altre limitazioni, che porta, ve ne sono due, che si confanno a maraviglia nel nostro caso.

Secundo fallit, egli scrisse, *si confusum, & informe precium sit constitutum in plures res: ut si diceretur: institori, ecce tu habes hic plura vasa urgeneca, calices, quanti dabis ista omnia? Et sic constituitur confusum precium: mercator non suscipit precium illius, vel alterius rei: hoc loco dicitur contracta una venditio propter confusum precium; quia non possit discerni estimatio precii in singula capita.* Ecco dunque, come si conciliano con questa limitazione le autorità del *de Marini*, e del *de Francis*, i quali han parlato nella specie di più cose, di cui facilmente, non ostante l'unità del prezzo, si poteva individuar il prezzo più di una, che di un'altra, e concorsero altresì circostanze ad-

ditanti , che i contraenti abbiamo voluto fare tante compre , e tante vendite , quante sono state le cose vendute . Ma ciò non occorre nel caso nostro : poichè la vendita della Contea di Castrovillari , e de' Casali colle giurisdizioni Civili , Criminali , e Miste , e colla partita de' fiscali fu fatta per un sol prezzo , cioè per ducati ventisettemila : e questo fu tanto confuso , ch'è impossibile il poterli investigare , quanto l'una , e quanto l'altra di quelle cose sia stata venduta . Onde noi siamo individualmente nel caso della limitazione suddetta di Zasio .

La seconda limitazione , ch'egli adduce , è la seguente : *ex predictis* , egli scrisse , *septem limitationibus collige doctrinam pulchram . Quando plura veniunt in conventionem , vel aliquam dispositionem , que tendunt ad unum finem , respiciunt unum effectum , tunc potius censentur una esse complexio , præsimitur potius unitas , propter unum finem , quam pluralitas .* Questo appunto è il caso della nostra controversia , poichè , come io avvertii nella prima allegazione , nella compra della Contea di Castrovillari , non s'intese compreso , se non che il feudo nell'estensione di tutte le sue rendite , senzachè altro rimanesse al Regio Fisco , se non che l'adoa , e la ricognizione del diretto dominio . Stimo a proposito trascrivere nuovamente le parole della compra per avvalorare maggiormente quel tanto , che al presente avanzo : *Casalibus , & Castris , juribus , & pertinentiis aliis predictis tradimus , cedimus , & libe-*

ra-

ramus, nihilque juris, & actionis nobis, & dicta Regia Curia, & heredibus, & successoribus nostris in dicto Regno, & aliis quibuscumque quavis ratione, titulo, seu causa in supradicta Terra, & Arce, Casalibus, & Castris ipsius, ac dictis juribus feudaliorum, & salis, ut supra alienatis, & alienata, & juribus quibuscumque, possessione, utilique dominio retinemus, seu quomodolibet reservamus, nisi ea, quae Regia Curia debentur, & competunt majoris, & supremi domini ratione, ac functionibus fiscalibus extraordinariis etiam reservatis, & generali servitio, seu adboa. Ecco vero quanto ho detto, che nella suddetta compra non s' intese di fare tante compre, e vendite, quante erano le rendite del feudo, ma una soltanto, che fu il feudo nella maggiore latitudine delle sue rendite, che poteva essere.

Io dopochè nella prima allegazione sostenni detto assunto, feci vedere nel tempo stesso con congetture assai plausibili l'individualità di detto feudo colla summentovata partita de' fiscali. Ma qui mi oppone il Contraddittore, che a tal mio assunto manchi l'espresa lettera inducente l'unità, e manchino altresì le congetture, che la persuadano, anzicchè vi concorrono fatti permanenti, che l'escludono; ed a tal' oggetto egli propone così.

PRO-

L'unità di più feudi venduti con una sola compra, e con un sol prezzo s'induce, quando espressamente il concedente la prescrive con quelle formole, che si praticano ad additarla, di modo che non basti l'espressione dell'unità, qualora ella fosse concepita per enunciativa, e non per dispositiva. E' sinodale la decisione rapportata da Rovito per lo Stato di Caccuri tanto ricevuta nell'uso pratico del Foro, che s'è costituita per norma delle passate, e delle future decisioni ancora. Tal' espressa individualità litterale manca nel caso della nostra controversia, come rilevasi dall'istrumento presso gli atti esibito, vi mancano anche le congetture, poichè, non ab antiquo, & immemorabili, che si è posseduto nel feudo di Castrovillari, posseduto si sia condetti fiscali, poichè la prima volta, ch'egli fu venduto, che fu al sudetto Gio: Battista Spinelli, allora si vidde con detti fiscali comperato secondo il documento, ~~che per parte dell'istesso Principe di Cariati se n'è presso gli atti esibito~~; ma oltre a ciò vi concorrono congetture, che la sudetta pretesa individualità escludono, come il vederli vendute dette funzioni fiscali nello stesso istrumento, ma bensì con capitolo separato, e con particelle all'unità contrarie, come quella, che fu apposta così: & necnon specialiter cum juribus foculariorum, & salis, che il più delle volte separa, e non congiunge le cose. Non giova l'allegata dottrina d'Anna, poichè le funzioni Fiscali andarono comprese nella

ri-

rifiuta furono feudali, e non perchè erano unite
 al feudo. Non giova nè tampoco l'allegata decisio-
 ne del legato fatto dalla Regina di Polonia al fu
 Marchese di Capurso Giovan Lorenzo Pappacoda,
 in cui si dichiarò andare compresi anche i fiscali,
 ma non sul motivo della pretesa unità: bensì per-
 chè il legato fu generale. Ma quando tutte que-
 ste cose mancassero l'aver Carlo V. accordato il
 permesso a Gio. Battista Spinelli d'alienare detto
 feudo o in tutto, o in parte, riservato però il suo
 Real assenso, questo fa vedere, che la pretesa uni-
 tà non vi sia stata, altrimenti tal permesso non
 si sarebbe a quello conceduto. Di più qual sia l'
 antico stato, non vi può essere meglio interprete a
 dilucidarlo, che l'osservanza, la quale ne sussiegue
 Ferdinando Spinelli, che fu figliuolo del sudetto
 Gio. Battista concede a Giovanni Cola Costa nel 1530.
 il Casale di S. Basile col solo assenso del Vicerè,
 indi poi nel 1571. la Duchessa di Castrovillari
 D. Isabella di Toledo spogliò de facto il possessore
 del summentovato Casale, e dopo cercò garantire,
 e giustificare lo spoglio fatto, allegandone la nul-
 lità dell'assenso sudetto, perchè trattandosi di di-
 smembrazione di Contado, non bastava il solo as-
 senso del Vicerè. Ma videsi insufficiente tal sua
 pretesione, poichè fu dal S. C. condannata a re-
 stituire la tenuta di detto Casale una cum fructi-
 bus, e si legge anche, che il medesimo era stato
 intestato nel Cedolario a favor del Costa. Questi
 fatti tutti permanenti concorrono ad escludere la
 summentovata pretesa unità.

RI-

Tutto, e quanto l'avversario ha cercato quì unire in esclusione della pretesa unità, è insufficiente sullo stato de' fatti, che nella nostra controversia occorrono. Io nella mia prima allegazione trattai a lungo l'individualità, ed unità de' feudi, e mi valse della famosa dottrina di *Montano*: non occorre più, che quì ne faccia menzione, per non ripetere lo stesso; soltanto dimostro la difformità aperta, e manifesta, che tra la decisione suddetta di *Rovito*, e lo stato della nostra controversia incontrastabilmente v'intercede e concorre. Poichè qual meraviglia, che il *Rovito* in quel caso abbia voluto l'espressa unità letterale, quandochè trattavasi di unire insieme molti, e varj feudi aventi fra se territorio separato, i quali per congiungersi in uno, vi volea l'espressa, e non congetturata formola dell'unità? Ma nel caso nostro non così: poichè in questo trattasi d'una partita fiscale, o sia d'uno introito feudale per rendita del medesimo, e coerente allo stesso feudo, il quale com' *Università*, che egli è, almeno di fatto, è comprensivo per sua natura di tutte quelle rendite, che gli sono annesse, e connesse, onde come un introito feudale accessorio allo stesso feudo, non ha bisogno per formare l'unità col medesimo di quelle rigorose formole, che necessitano ad indurre l'unità tra molti feudi, cadauno con territorio separato; e distinto dall'altro. Tanto è ciò vero, che hanno

i Dot-

i Dottori acutamente disputato, se concesso il feudo nell'affertiva, e dispositiva colla clausola *integro statu*, s'intendano, o no senz'altra spiega le funzioni fiscali concesse: ed alcuni lo negano, altri però, l'affermano. La giurisdizione anche si considera, come un provento del feudo, anzi per dir meglio, più tosto un provento della persona, che l'esercita. E chi mai potrebbe dire, che per intendersi quella concessa per formare collo stesso feudo l'individualità, abbia bisogno de' requisiti nella suddetta decisione di Rovito espressi? Forse senza questi, e senza le congetture che persuadono l'unità, si dice il feudo dismembrato, quando quella si vendè separatamente dal medesimo: e perchè lo stesso raffermar non si può delle funzioni fiscali, che altro non sono, che la giurisdizione, che ha il Principe annessa al feudo di esigere da' suoi vassalli i convenienti tributi?

Non giovò a' savj Contraddittori del dotto Rovito l'appoggio, che facevano nella summentovata contestazione della dismembrazione di Caccuri da Cariati, che lo Stato suddetto era stato eretto in un sol Contado. Poichè, come bene considerò il lodato Rovito, una sì fatta espressione fu nell'enunciativa, non però nella dispositiva: onde se così non fosse stato, avrebbe il lodato Autore succumbito certamente, non ostante che non vi fosse stata l'espressa lettera dell'unità. Ma nel caso nostro occorre tutto il rovescio, poichè e nella affertiva, e nella dispositiva si rileva, che

C

la

la causa finale del contratto sia stata il vendersi e comprarsi detto feudo con tutte le sue funzioni redditizie, in modochè altro non rimanesse al Sovrano se non che la sola adoa, ed i soli rilevj in ricognizione del diretto, e supremo dominio. E fu tal piede, chi mai potrebbe negare, che non fiasi il suddetto feudo dismembrato, e diviso, quando patì egli diminuzione per la parte distratta delle sue rendite?

Non s'induce separazione tra le cose, quando si mettono nello stesso istrumento con capitolo separato, e distinto; purchè si desuma dalla mente de' contraenti, che si abbiano volute al suo totale, come causa finale congiungere, e riferire, come accade nel nostro caso, in cui qualunque le dette funzioni fiscali si veggono in alcuni luoghi collocate con diversa orazione, e capitolo separato dalla vendita del feudo, in moltissimi altri però si veggono unite colla vendita del medesimo, e soprattutto nella dispositiva del contratto, in cui si desumono il feudo con tutte le sue rendite, le quali la di lui unità formavano. Ed anche poi separate nell'enunciativa, referendosi alla dispositiva, ed alla lor causa finale a niente pregiudica. Nè vero è nel fatto, che i fiscali suddetti la prima volta che sieno andati uniti al feudo Castrovillari, sia stato ciò nel primo acquisto fattone dal summentovato Giobattista Spinelli. Poichè detta Terra fu posseduta prima da Sancia sorella d'Alfonso Secondo d'Aragona co' Casali, e colle summentovate fun-

19

funzioni fiscali, e dell'istesso modo indi poi fu posseduta dalla Regina Giovanna d' Aragona, cioè cogli stessi fiscali, come dal documento che se n'è esibito *fol.* Ecco dunque il fatto permanente, da cui rilevandosi l'unità del possesso dell'uno, e dell'altro *ab immemorabili*, ne risulta l'unità. Nè giova all'Avversario, che la particella *et cum* apposta nella vendita di detta partita si risolva alcune volte in disjuntiva, poichè non può ammettersi nel nostro caso tal disjuntiva, ripugnando la causa finale del contratto, ch'è stata di comprarsi il feudo nella maggior estensione delle sue rendite.

Non è sufficiente la soluzione data alla dottrina d' Anna, ed alla decisione d' esso rammentata per la causa di S. Lucido, a motivoch' io il prego a dirmi la ragione, perchè nella rifiuta andavano comprese le funzioni fiscali, non ostante che non si fusse ciò spiegato, e sebbene con compra separata da' feudi acquistati, se non se perchè, essendo state liquidate per rendite feudali, fu giudicato ragionevol assai dichiararsi comprese nella rifiuta fatta generalmente. Quest' appunto, replico io, è lo stato della nostra contesa, in cui essendosi vendute le surriferite funzioni fiscali, come parti integranti la rendita del feudo debbono talmente seguirne il medesimo, che riputar debbasi dismembrato, quando venissero separatamente vendute.

Ma oh Dio buono! Ho perduto io il tempo, e l'ho fatto anche perdere al mio Avversario, ed

a' Signori Votanti che avranno la pazienza di leggere questa mia scrittura, parto per altro d'un piccolo ingegno, qual' è il mio. Poichè tal articolo di ~~dismembrazione~~ non ha luogo affatto nel caso della presente controversia, giacchè l'intera partita de' fiscali feudali che fu comprata dal Gio: Batista Spinelli era di duc. duemila settecento cinquanta due tre, e 13., de' quali furono venduti li sudetti duc. mille dugento ottantaquattro e tre, ritenendosi il di più la suddetta Ill. Duchessa di Castrovillari, che fu la prima a ~~dismembrarli~~, come il tutto rilevasi dal legittimo documento esibito presso gli atti del processo corrente dalla stessa parte contraria *fol. 52.* Onde a che andar cercando la ~~dismembration~~ del feudo per la vendita di tal partita, quandochè se non si separò detto feudo, si divise, e ~~dismembrò~~ l'istessa partita feudale con essersene una parte venduta, e l'altra ritenuta, ch'è cosa vietata ed' abborrita dall'intero Diritto feudale.

Nè giova al ~~Contraddittore~~ il dire, che noccia affai alla ~~fedeltà~~ controversa unità il permesso ~~del~~ ~~Re~~ ~~de~~ ~~Carlo~~ ~~V.~~ al summentovato Gio: Batista Spinelli di ~~alienare~~ tutto, o in parte detto feudo ~~mediante~~ però il Regio Assenso impetrando, poichè tal permesso non pregiudica affatto l'unità, dovendosi intendere a norma del Diritto, cioè a dire, che qualora avesse voluto detto Acquirente alienare in parte detto feudo avesse dovuto chiaramente esprimerne al Regnante la ~~dismembrazione~~, e sulla medesima ottenerne l'assen-

senso. E' confacente al caso la decis. 274. di *Reverterio*. Aveva l'Imperator Carlo V. conceduto a Geronimo di Sangro in compenso de' suoi servizj militari *pro se & heredibus ex corpore* duc. quattrocento annui *in feudum* sopra le funzioni fiscali di questo Regno, comechè egli il Concessionario vedevasi di prole disperato, supplicò il Regnante d' impartire l'assenso su la loro vendita: Questo già conceduto, fu esibito nella R. Camera per esegutoriarsi, ma vi s'incontrò somma difficoltà per non aver egli spiegato l'impotenza ad aver prole: replicava il Concessionario, che ciò non occorreva spiegarfi; stantechè nell'istessa concessione erasi a lui accordato il privilegio di poter vendere, ed alienare detti fiscali intercedendovi però il Regio Assenso, onde n' inferiva, che quando al Feudatario sia data tal facoltà nell'origine dell'acquisto, sia il Principe tenuto a prestar l'assenso, tuttocchè egli sia disperato di prole, e con tutto ciò fu deciso il contrario. Lo stesso fu deciso nella *decis. 352.* dal medesimo *Reverterio* rapportata. Di tali Decisioni il motivo si fu, ch' il permesso suddetto debbasi intendere dato dal Principe a norma del Diritto. Lo che premesso così stimo di ragionare: siccome il caso suddetto è vietato nella prammatica de' nove capi, così l'altro di non dividerfi i feudi, onde molto bene si può d'un caso all'altro argomentare. Finalmente giovar non può l'ultima considerazione, che si fa per la succennata causa di S. Basile, poichè quella fu una causa di
 spo-

spoglio, siccome la stessa sentenza trascritta dall' Avversario l'addita parlando di tenuta, e per la causa della reintegrazione fu impartito termine ordinario, il quale compilato ancora hassi a decidere. Ne può suffragare l'intestazione, che se ne fece del summentovato Casale: attesocchè il Costa essendo la concessione a lui fatta fornita dell'assenso del Vicerè, e prima della Prammatica de' nove capi, molto bene con ciò poteva l'intestazione conseguire. Troppo mi son trattenuto nell'esame di detto articolo, bisogna ora passar avanti.

P R O P O S T A.

Si riconosce come una ragione assai stringente a favore del Principe di Carriati, esser quella, che l'azione suddetta di rinvoca dal mille settecento, in cui fu fatta la vendita sudetta controversita, sino al giorno di tal rinvoca, che seguì nel Sessantacinque, ella siasi prescritta. Si esamina la dottrina di de Marinis, e la famosa decisione rapportata da Rodoerio nelle Migliorazioni che fa al medesimo. Ma qui è indubitabile, quanto siasi irritato l'Avversario sino a farsi lecito di malmenare il lodato Autore, ed il Rodoerio, sino a chiamarlo SERKUM PECUS, e tutti gli altri ch' al sentimento di costoro hanno aderito, inalzando per contrario con eccessivi encomj sino alle Stelle il Canonico de Luca, e Giuseppe di Rosa, che hanno opinato il contrario. Le ragioni ch' egli allega per riprovare la prima opinione sono che confondendo il diritto privato con quello del Principe,

cipe, rafferma, che per tal prescrizione necessaria debba essere la prescrizione centenaria, e per sfuggire il peso della Costit. del nostro Regno consuetudinem pravam, & quadragenalem dice, che non può aver luogo, atteso non ha il Principe di Carriati i requisiti contenuti nella medesima, cioè la buona fede, e la lunga prestazione del servizio: e quando tutto mancasse, egli ripiglia, questa sarebbe una ragione anche contraria allo stesso Principe, poichè siccome egli pretende prescritto il diritto di rivoca, così anche potrebbe Scalea pretendere prescritto il diritto di reintegrazione, su cui si poggia il Reo d'esser la partita suddetta nullamente dal feudo dismembrata, poichè anche secondo de Marinis nella sua Resol. 234. del lib. 1., e la decisione 269. di Afflitto, il Diritto di reintegrare non domandato entro trent'anni, sul fine de' medesimi si prescrive.

R I S P O S T A.

Io su tal articolo non dovrei affatto trattenermi, a motivochè tanto dottamente è stato trattato, e discusso, che non ho ch'aggiungervi: ad ogni modo per non fare quì una monca scrittura, altro non farò, se non che dar quelle risposte, che dal dotto Collega mio, e Maestro ho appreso. Se vi voglia la prescrizione centenaria, o la tricennale, dipende dal vedere l'interesse di chi la summentovata Costituzione *Dive Memoriae* riguarda: poichè se il suo oggetto sia
l'uti-

l'utile pubblico, è necessaria la centenaria, se per opposto il comodo privato, quella di trent'anni basta. Il dotto feudista *Montano* nella sua controversia decimaquinta esaminando detto articolo da' suoi veri principj, come sempre egli suole, al n. 11. così scrisse: *Hoc autem perdere alienantem feudum, & non perdere revocando: respicit utilitatem alienantis, non publicam utilitatem Regis Domini directi: nam aut Rex revocabit ipse ob revocationem non factam ab alienante, & tunc Rex appropriabit sibi, vel concedet alii militi: aut vero confirmabit alienationem factam salvo suo assensu impetrando: & habebit militem emptorem in locum venditoris ad idem servitium: aut vero alienans revocavit, & tunc retinebit eundem militem: igitur cum publica utilitas Reipublice consistat in illo servitio militari conservando penes se: quod conservatur sive revocante Domino, vel confirmante: sive revocante alienante: ergo utilitas revocationis est ipsius alienantis, ne perdat feudum, & revocetur a Rege directo Domino, & hanc opinionem sequutus est *Andreas*. Quod autem non respiciat publicam utilitatem Reipublice revocatio hac, probatur alio argumento: nam praescribitur hoc jus revocandi alienanti competens spatio triginta annorum, si forsan alienans per spatium dicti temporis non revocaverit, sed passus erit emptorem possidere feudum sine confirmatione. E rispondendo all'opinione di *Freccia*, che scrivesse di rinvocare il venditore come Ministro del Principe così risponde: *Sed parcat mihi sua au-*
 Et-*

25

Et oritas, quia Rex adhuc revocare potest, sed in concursu præfertur Vasallus, qui alienavit, ergo non est illa eadem Regis, quia constitutio dicit, quod alienans revocet jure proprio, ergo feudatarius alienans non revocat ut Minister Regis.

Se dunque l'utile del feudatario è un comodo privato, la facoltà di rivocare dee prescriversi per lo spazio di trent'anni, nè vale il dire, che con questo si verrebbe a prescrivere l'assenso, poichè non è l'assenso che si prescrive, ma il diritto di rivocare, ch' al privato s'appartiene, tanto vero ch' anche stante tal prescrizione può molto bene il Re rivocare. Ma tal disputa non può aver più luogo nella nostra controversia, atteso come molto bene ha considerato il mio Collega, avendo il Principe di Cariati fatta una solenne transazione col Regio Fisco per li rilevj non pagati, per cui il Fisco gli ha cedute tutte le ragioni, non è più egli in istato a poter rivocare tal vendita, onde la facoltà di rivocare è rimasta a beneficio del solo privato, che come tale alla prescrizione di trent'anni è soggetta e subordinata.

Ma cessano tutte le difficoltà nel considerare a qual oggetto da noi si voglia la summentovata facoltà di rivoca prescritta per lo spazio di trent'anni. Forse per diminuire il feudo o in tutto, o in parte? No certamente: ma soltanto per restituirsi il feudo al suo primiero stato colla consolidazione di tal partita di fiscali da se distratta nullamente, ed in tal caso s'ammette la pre-

D

scri-

scrizione di trent'anni, anche contro l'istesso Padron diretto. Queste sono massime scritte dal Principe de' Feudisti, cioè dal *Molineo* nel suo Comento alle Consuetudini feudali di Parigi al tit. 1. de beneficiis §. 12. *Glossa in verbo præscrip.* ove dopo aver premessa la massima, che le cose pubbliche, e fiscali prescriber non si possono se non che per la centenaria, fa queste limitazioni: *Limite primo, ut procedat quando præscriptio tendit ad derogandum feudo jam constituto; secus si tendat ad augmentum feudi, vel ad constitutionem novi feudi. . . idem puta si agatur de feudo in statu suo conservando. Unde si forte feudum totum, vel partim ceciderit in commissum sive legale, sive conventionale, & Vasallus super hoc non inquietetur a Domino Sæculari per triginta annos, vel Ecclesiastico per quadraginta, præscribit omne jus, & actionem commissi, vel consolidationis, aut cujuscumque reversionis.* Lo che pare contrario alle Costituzioni del nostro Regno, che vogliono la centenaria. Ma ciò s'intende, come lo spiega la stessa *Glossa* alle nostre Costituzioni, quando i beni sono incorporati al Fisco, non quando esistono ancora nel possesso de' privati: poichè in tal tempo stanno soggetti all'ordinarie prescrizioni. E continuando lo stesso Autore scrisse: *idem dico ubi agitur de feudo semel constituto argumentando, quia Consuetudo nostra solum prohibet feudum præscriptione tolli, vel minui: non autem de novo constitui, vel constitutum augeri. Unde nedum inter estraneos poterit alter*
in

in re alterius prescribere directum dominium, & jura feudalia, vel dominium utile sub conditione feudali, sed etiam inter clientari nexu obstrictos. Ecco come scrisse il lodato Autore attamente al caso della nostra controversia. Ed in vero considerandosi la natura della suddetta azione revocatoria per quello, che riguarda il privato, non può se non che per lo spazio di trent'anni durare, secondo il comune sentimento de' Dottori, i quali insegnano, che la *condictio ex lege* non dura, se non che per trent'anni. Dicesi *condictio ex lege*, quella la quale non ha nome proprio, e che riconosce la sua origine dalla nuova legge, che si fa, da cui ne prende il suo nome generico. Essendo dunque quest'azione revocatoria incognita prima dell'Imperator Federigo, e venendo soltanto dalla dilui novella Costituzione, è venuta perciò a chiamarsi *condictio ex lege*, la quale, replico a dire, per comune sentimento de' Dottori passat' i trenta anni si prescrive. Non istimo allegare autorità di DD. essendo un principio lagale troppo che certo, ed indubitato: onde con ragione il *de Marinis*, attesa l'indole di tal azione, durabile riputolla per lo spazio di anni trenta. E' vero, che il *de Rosa*, ed il Canonico *de Luca* il suo sentimento non approvarono: ma io non so, qual peso possa meritare l'opinione in contrario del *de Rosa*, che scrisse d'Avvocato per servire alla causa, la quale non fu decisa, ma tra le parti soltanto transatta. All'incontro quella del *de Marinis* con

una solenne decisione del S. C. a Ruote giunte fu comprovata, ed i potteri talmente han seguita tal decisione, che scrive *Scoppa* a Merlino al cap. 81. n. 49. della seconda centuria, che questa non sia più controversia dopo la Sinodal decisione fatta dal S. C. nella causa di Marzia Gallucci, di modocchè soggiunge il lodato Autore non si può dar più luogo a tal disputa.

Ma oltre a ciò io non so, come l'Avversario possa sfuggire il peso delle Costituzioni del nostro Regno, le quali parlano chiaramente nella costituzione *Consuetudinem pravam*, e nell'altra che incomincia *Quadragenalem*, che possa il privato contr'un'altro privato prescriber il feudo pel possesso di trent'anni. Ma replica què l'Avversario che manchino al Principe di Cariati i requisiti della prescrizione dalle summentovate Costituzioni ordinati, e prescritti, cioè a dire la buona fede, ed il militare servizio. Ma io non so come possa rafferarsi, ch' al suddetto Principe manchino i requisiti della prescrizione, poichè circa il possesso della partita, non può cader dubbio, che Cariati non l'abbia dal 1700. fin' oggi. Se per la mala fede s'intende la scienza circa la mancanza dell'assenso, e per la buona fede l'ignoranza della medesima, questa fuvvi anche nel Principe di Cariati. Il fu D. Scipione Spinelli, poichè, egli essendo succeduto a tal partita com'eredè del fu suo Zio D. Carlo Spinelli, che fu il primo ad acquistarla, avea giusta causa d'ignorare, se vi fosse stato, o no il Regio assen-

senso impartito. Ma buona , o mala fede nello stato della nostra controversia non è la scienza della mancanza del Regio assenso , o della di lei ignoranza ; atteso se così fusse , non potrebbe il Compratore prescrivere unquam , poich' egli su la mancanza dell' assenso , onde farebbe vana ed inutile la controversia de' Dottori , s' egli possa , o nò per trent' anni prescrivere *tanquam de subjecto non supponente* , come parlano gli Scolastici. La buona dunque , o mala fede dipende dalla rivoca , o nò , che fa il Venditore , e non facendola egli entro i trent' anni , dopo cui viene a prescrivarsi , quindi dalla presunzione d' aver tal suo dritto rinunciato nasce , e si somministra al Compratore la buona fede , che col determinato possesso prescrive l' azione . Onde essendo stato il Principe di Scalea non per trent' anni , ma sì ben per sessanta a non rivotare tal vendita , ha potuto ragionevolmente il Principe di Cariati pensare d' aver egli tal diritto di rivoca rinunciato. Lo che somministrando ad esolui la buona fede sul possesso ben lungo della partita gli ha recato il giusto titolo della prescrizione summentovata . Il servizio militare anch' egli ha prestato coll' adoa , e co' rilevj alla Regia Corte pagati. Ed ancorchè non avesse tal servizio prestato , pure sarebbe in istato d' aver prescritto , siccome scrisse *Afflitto* nel Comento della Costituzione : *Consuetudinem privam così : Intellige ergo istum tentum , si quis per triginta , dum dicunt quod privatus contra privatum pra-*

præscribit spatio triginta annorum præstito servizio, scilicet quando Rex habuit necesse, & requisivit Vasallos, ut præstent servitium feudale, & Vasallos præstitit servitium debitum, secus si non fuit necesse Domino, & non requisivit. Avendo dunque il Principe di Cariati i mezzi alla prescrizione suddetta nelle summentovate Costituzioni prescritti, e determinati, non so capire, come si possa intraprendere, ch'egli la facoltà della suddetta rinvoca prescriber non abbia potuto.

P R O P O S T A .

Ma replica il Contradittore, come sopra mentovai, che se il Principe di Cariati si crede d'aver prescritta tal azione, si deve pur credere, che'l Principe di Scalea abbia anche prescritto il dritto della reintegrazione, che pretende Cariati di fare circa tal partita di Fiscali al feudo principale; onde concadrebbe il principal assunto del medesimo, che la vendita di tal partita sia stata nulla per la mancanza dell'assenso immediato dal Principe, con che resterebbero vani ed inutili tutt' i raziocinj, ch' in questa causa han fatto i difensori del medesimo.

R I S P O S T A .

Ma mi perdoni l' Avversario, poichè le prescrizioni lunghissime, che sieno, hanno luogo, fin a tanto, e purchè la roba non ritorni al suo padrone; poichè se il possessore ne perde il possesso,

so, purchè non fiavi violenza, e la cosa al padrone ritorna, allora egli quantunque abbia prescritto, non può contra il padrone della prescrizione valersi, secondo l' espresso testo nella *L. si quis emptoris C. de præscript. long. vel longiss. temp.* al §. *quod si quis* così: *Ita tamen, ut novus possessor si quidem ipse rei dominus ab initio fuit, vel suppositam eam habebat, & memorata exceptionis necessitate expulsus est, commodum detentionis sibi acquirit.* E per far ufo de' Periti del Foro, mi sia lecito trascrivere quel tanto scritte su ciò *Bammacario* nostro nel titolo *si de feudo cap. si quis per triginta qu. 3. e 4.* così: *Si prior dominus, & præscribens concurrerent ad vindicandum, quis præferretur sane? præscribens, cum prior dominus per præscriptionem perdiderit dominium: onde Cancerio nella par. 3. al cap. 7. de præscript. seguitando la dottrina di tal Autore, così scrisse: Unde iste præscribens, non potest repelli a priori domino, nisi per viam exceptionis, utpote res illa forte ad eum rediisset, & sic illam possidere, nam tunc talis, qui præscripserat sine titulo cum bona, vel mala fide, non haberet utilem rei vindicationem adversus dominum possidentem, imo exceptione sui dominii repelleretur.* Ecco il caso della nostra controversia. Per molto tempo possedè l' Ill. Casa di Scalea la summentovata partita di Fiscali. Se ella mentre la possedeva, veniva astretta dal detto Principe di Cariati alla restituzione, come nullamente venduta per mancanza dell' assenso immediato del Principe,

pe, poteva certamente la summentovata prescrizione opponere. Ma quando la vendè a Cariati, e così venne a perderne il possesso, per esserfi reintegrata al vero padrone, ed al feudo principale, da cui fu distratta nullamente, non può più opponerfi prescrizione per la reintegrazione, ed opponendosi per via di azione, l'esclude detto Cariati coll'eccezione, opponendo all'incontro egli la prescrizione di detta partita per lo possesso, che n'ha contro di Scalea, domandando ritenerla, essendosi prescritta l'azione della rivoca anzidetta. Ecco dunque dimostrata a chiare note la differenza, che tra l'uno, e l'altro su tal prescrizione intercede, poichè l'uno non ritenendo più la partita suddetta, non può opponere la succennata prescrizione, e l'altro all'incontro l'opponere; imperciocchè la possiede *per viam exceptionis*.

P R O P O S T A.

Tutte, e quante opposizioni han potuto investigare i difensori dell' Ill. Principe di Cariati contro l' Ill. Principe della Scalea, sono da loro stesse insufficienti, e vane, a motivo che dopo la pretesa dismembrazione della surriferita partita di fiscali del feudo sudetto di Castrovillari, succedè la sanatoria contenuta nella pramm. 30. e 31., con cui furono confirmati tutti l'assenti impartiti da' Viscerè pro tempore all'alienazioni, e distrazioni de' feudi, sicchè non ha, che pretendere il Principe di Caria-

si

si per la sudetta controversita dismembrazione , qualora vi fusse , poichè alla medesima fu l' assenso dal Vicerè impartito , e quantunque tal assenso fosse stato difettoso , rimase però sanato dalla grazia surriferita .

R I S P O S T A .

La grazia della sanatoria può essere , siccome per altro ella è , al Compratore profittevole , fin a tantochè egli possiegga la cosa vendutagli : ma quando questa sia ritornata , e reintegrata al suo tutto , da cui fu dismembrata nullamente , allora non può affatto della sanatoria valersi il Compratore . Ecco le parole della grazia contenuta nella pramm. 31. del 1593. *de feudis: salchè detti compratori , e cessionarij non possano sopra detti assensi , alienazioni , concessioni , ed ampliazioni aver difficoltà , o travaglio alcuno .* Ecco , che la grazia per la ragion finale , ch' esprime , è stata per li compratori , e cessionarij per quel mentre , ch' eglino possiedono la roba per non poter essi venire inquietati , e molestati . Or quando inquietitudine , o molestia vengono questi a ricevere , se non se allora quando possiedono la cosa lor venduta ? Nel nostro caso il Principe di Cariati non propone l' azione di rivoca per la suddetta pretesa dismembrazione contra il Principe di Scalea , soltanto pretende elidere la di lui azione , coll' eccezione di non militar contro essolui la sanatoria , perchè ha reintegrato coll' acquisto fatto della par-

E

tita

rita il feudo, che colla dilei distrazione avea patita una manifesta dismembrazione. In tal caso la pretesa sanatoria, non può cosa veruna operare, altrimenti ella pregiudicherebbe i diritti dello stesso Principe, il di cui interesse si è, che la parte si unifca al feudo, dalla di cui unità fu divisa nullamente. Ed è possibile, che il Principe concedente abbia voluto concedere ciò in suo pregiudizio? Il caso dunque della nostra controversia deesi reputare per un caso omesso nelle suddette sanatorie, restando in piede il diritto antico. Tanto più, che dovendosi intendere le seconde costituzioni derogatorie delle prime strettamente, se la grazia parla de' compratori, de' cessionarj per non esser molestati, questo caso non può estendersi al caso nostro, in cui non è il Principe di Cariati, che pretende molestare il Principe di Scalea, ma questo è quello, che intende molestar il primo, ed egli non per via di azione agisce, ma soltanto per via di eccezione si difende dalla pretesa grazia, allegando, che ella parlando de' compratori, quando vengono molestati, non si possa altrimenti intendere, se non se quando questi vengano inquietati nel possesso, che godono della cosa comprata, e che fuor questo caso, debba restare in vigore il diritto antico.

Ma se per avventura farà questa mia considerazione per esser reputata poco plausibile, perchè forse alquanto sottile, ho io altre ragioni indubitte a dimostrare, che la suddetta controversia **dismembrazione, non ha potuto venir conferma-**

ta dalle predette grazie'. Poichè come ben ha
 confiderato il dottissimo mio Collega, e Mae-
 stro, l'assenso in due maniere si può chiedere,
 ed impartire, o per togliere l'ostacolo alla di-
 strazione, o per abilitare il feudatario all'alie-
 nazione, non solamente togliendo tal'ostacolo,
 ma anche gli altri impedimenti, i quali per
 particolar divieto ad alienare l'impedivano, vale
 a dire, può l'assenso chiedersi, ed impartirsi o
 in forma comune, o in *vim gratiae*. Se si do-
 manda in forma comune, soltanto basta l'espri-
 merfi, che la roba sia feudale: se però in *vim
 gratiae*, bisogna, che il feudatario faccia noti al
 Principe tutti gl'impedimenti, per cui egli non
 può distrarre, come in figura, se non abbia le-
 gittimi successori, se coll'alienazione, che egli
 vuol fare, s'induca division del feudo. Quando
 ciò non esprime, l'assenso anche impartito dall'
 istesso Principe: rimane nullo, ed invalido per
 vizio d'orrezione. Ecco come spiegossi su ciò
 il de Ponte nel *cons.* 3. al *vol.* 1. *Si ergo ex con-
 cessione hac eriguntur feuda de novo, & quod in-
 terest inducitur divisio, & segregatio a feudis,
 alias formatis, & antiquis, nonne oportebat hoc ex-
 primi Regi assentiendi? De jure enim utrumque
 est prohibitum, videlicet alienare feudum, & di-
 videre illud ab alio feudo; ergo assensus in uno
 aliud non comprehendit, ut arguit Andreas in ca-
 pitulo Imperialem, assensus ergo si petitur ad tol-
 lendum obstaculum nulla facta mentione divisionis, ad
 eam non porrigitur, & verum est dicere non adesse
 assensum, quia quando alienando dividit, tunc as-*

sensus transit in speciem dispensationis, eritque privilegium, & sic assensus simpliciter petitus, & concessus, ut simplici alienationi ad removendum obstaculum, non comprehendit dispensationem. Secondo tal principio ricevutissimo nell' uso pratico del nostro Foro, dovrebbe il Principe della Scalea esibire il memoriale, che fu dato al Vicerè di quel tempo per l'assenso suddetto, per rilevarsi se nel medesimo si fosse spiegata la divisione, che s' induceva al feudo colla distrazione della summentovata partita di fiscali, altrimenti si supporrebbe l'assenso spedito in forma comune: ne quali termini sarebbe nullo, senza ch'è abbia potuto indi poi venir sanato dalla grazia, riconvalidando questa la nullità degli assensi spediti da' Vicerè per difetto della loro potestà, non quella, che proviene per cagione dell' altrui orrezione, e forrezione; tanto vero, che se anche l'istesso Principe avesse confermato tal'assenso, rimarrebbe egli pur anche nullo, ed invalido. Poichè essendo stato spedito in forma comune, e non in forma di dispensazione, la conferma, che suffegue, dicesi sempre, che l'abbia riconvalidato in quella stessa specie, che fu prima impartito.

Ecco come bene spiegò queste cose il lodato de Ponte nel suo *conf.* 57. del vol. 1. al num. 64. *quo vero, scripsit, ad secundum, dum pars prætendit, assensus confirmationem virtute Capitulorum Civitatis, ex quibus intendit fundare sublatum esse omnem defectum, arbitror equidem ex prædictis, non mereri capitula illa nec confirmationem talem*
ad.

adduci in praesenti caussa. Nam si fundatum est assensum divisioni non praestitum, ergo quid opus est tractare de confirmatione, qua oportet reperire confirmabile: imo, non solum in Prorege. Sed facimus, assensum a Rege praestitum, jam etiam supra allegata militant, siquidem ex inficiatione facti corrumpit penitus motivum, capitula enim Civitatis confirmant assensus Proregum, in hoc casu dicimus nullum adesse assensum, nec validum, nec invalidum ex supra fundatis, ergo opus non est loqui de effectu confirmationis, quia ubi nihil est gestum, ratificatio nihil invenit, ubi figat pedes suae confirmationis, quum confirmatio non sit actus per se stans; & propterea, ubi non est confirmabile, confirmatio non procedit: docet haec omnia Baldus, dicens, quod natura confirmationis est adhibere robur, & validitatem actui confirmato, non autem illum extendere. L' assenso preteso dato dal Vicerè fu alla sola vendita, e non alla divisione del feudo, che s' induceva per la distrazione, onde la conferma suffeguita della grazia, si restringe al primo, e non induce un nuovo assenso per la divisione, la quale non essendosi spiegata, non ha quindi potuto l' assenso meritare: onde se per questa non v' è assenso del Vicerè, nemmeno v' è confermazione del Principe in virtù dell' anzidetta grazia, come bene scrisse il lodato Autore. E per togliere all' Avversario il dire, ch' egli scrisse ciò per servire alla causa, ecco l' istesso suo sentimento nella lettura feudale lett. 6. n. 23. ex his dicebam, quod etsi sint interposita per Regiam Majestatem plures

confirmationes assensuum a Proregibus praestitorum, minime confirmationes hae validabunt hujusmodi assensus: quia si Prorex non poterat assentire, non habuit animum assentiendi, fuitque ei subreptum, non exprimendo carentiam successoris, & sic assensus nullus ex defectu voluntatis: nam si non potuit, non voluit, & si non voluit, non assentiit, & si non assentiit, confirmatio non iuvat: quia confirmatio non est actus per se stans; sed oportet, ut habeat confirmabile, ubi figat pedes.

Sono queste le obiezioni del nostro Avversario, e le soluzioni, che ho dato alle medesime; onde dovrei dar fine anche io. Ma stimo aggiungere altre poche cose a favore del mio principale, le quali per altro non hanno sfuggita la diligenza del mio dotto Collega. Queste sono, che trattandosi non di diminuire il feudo, ma d'aumentarlo, e riporlo nel suo antico, e primiero stato non vi sia bisogno d'assenso, onde il Principe di Cariati nella compra furriferita de'fiscali, altro non avendo fatto, che reintegrar questa al feudo di Castrovillari, da cui fu nullamente dismembrata, altro non ha fatto, senonchè migliorare, ed aumentare lo stesso feudo, facendogli riacquistare la sua antica natura alterata, e corrotta per la suddetta dismembrazione, nel che fare non aveva egli bisogno di assenso, siccome uniforme è de' Dottori il sentimento appoggiati sulla Glossa della Costituzione sudetta *Divae Memoriae*, nel di cui commento ella così dice: (*Minuendis*). *Secus puto, si pro eis adcrescendis, vel non minuendis transactio, seu pactio fiat.* Dopo tal Glossa han sostenuto comu-

nemente i Prammatici, non esservi bisogno di assenso, quando si migliora, o non si diminuisce il feudo. *Affirto* nella sua *decis.* 232. rapporta deciso dal S.C., che possa il creditore con assenso rinunciare senza assenso l'ipoteca acquistata coll'assenso sul feudo: senzachè si potesse valere della Costituzione suddetta *Divæ Memoriae*; Eccone la tesi: *Feudatarius habens feudum, quod est alteri obligatum, & hypothecatum pro certa pecuniarum quantitate, interveniente Regio Assensu in forma probanti, venit ad conventionem cum dicto creditore, quod dictus creditor dicto feudatario renunciet juri hypothecæ, quam habet super dicto feudo, & super dicta renunciatione hypothecæ nullus intervenit assensus Regius, dubitabatur, an talis renunciatio hypothecæ super feudis valeat sine assensu Regio? Prima facie videbatur, quod non, verius discusso penitus articulo contrarium decisum est, quia in augmentum feudi potest fieri alienatio feudi sine consensu Domini, creditor ergo renuncians juri hypothecæ, quam habet in feudo, feudatario facit augmentum, & utilitatem feudi, quam cum liberat a dicta obligatione, ergo valida est sine assensu: ideo dicit *Andreas in Const. Div. Mem.* quod alienationes tenent, quando non præjudicant Reipublicæ, nec ipsi Domino feudi, & est ratio, quia non est alienatio, sed potius consolidatio.*

Non avea dunque bisogno d'assenso l'acquisto della suddetta partita fatto dal suddetto Principe d' *Cariati*, essendo stato uno acquisto, il quale a nulla ha pregiudicato i diritti del Principe, ed all'incontro è stata una consolidazione, che si è
fat.

fatta al feudo. Tra le limitazioni, che il dottissimo feudista *Freccia*, apporta della summentovata Costituzione *Divæ Memorix*, anche è questa del nostro caso: *Decimo*, egli scrisse al *lib. 2. n. 24. non posset revocare creditor, qui suo debitori renunciat hypotheca, quam habet super feudo, mediante assensu: secus si alteri, quia tunc posset quia quando creditor renunciat juri hypothecæ suo debitori, non dicitur alienare feudum per capitula duo Caroli II. ad pennam, ubi declaratur valuisse alienationem Dorarii, quod habebat quedam mulier in Castro Castiglioni facta Domino Mattheo de Jesualdo proprietario dicti Castri.* La qual dottrina è applicabile al nostro caso assai, poichè il diritto de' fiscali non è altro, senonchè un credito sopra il feudo; nè quì si fa commutazione da persona in persona, essendo stato il Principe di Cariati riconosciuto per possessore di detti fiscali dallo stesso Principe, mediante la summentovata transazione, che fu fatta tra essolui, ed il Regio Fisco. Tutto, e quanto finora ho allegato, mi dà una ferma speranza della vittoria per la causa, ma se non farà per fare la stessa impressione nell' integerrima volontà, e savia mente de' Signori Giudicanti, forma almeno nell'animo loro un dubbio ben ragionato sulla contesa presente, e nel dubbio dovrassi per lo reo professer la sentenza, qual' è l' Ill. Principe di Cariati, per cui ho scritto, sottoponendo il tutto alla savia censura de' sudetti Sig. Giudicanti, ed alla loro troppo che nota integrità, e giustizia.

Napoli 12. Marzo 1773.

Gioseppe Toscano.

VA 1
1514 739